

AGENZIA DELLE ENTRATE

Acconto Iva: versamento entro il 27 dicembre 2005

Scadenza

L'acconto Iva, da versare entro il 27 dicembre 2005, è dovuto, in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno.

Infatti, tralasciando alcuni casi particolari (quali, ad esempio, le operazioni di scissione, fusione, ecc.), si tratta delle liquidazioni relative:

- al mese di dicembre per i contribuenti mensili; al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;
- al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali c.d. "speciali" (ad esempio distributori di carburante, servizi al pubblico, ecc.).

Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti mensili e quelli trimestrali, compresi quindi i contribuenti cosiddetti "minimi" e "minori" sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina Iva.

Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell'acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello "storico" o quello "previsionale"), su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio è il caso dei soggetti che:

- hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2005 se mensili o entro il 30 settembre 2005 se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività o la inizieranno negli ultimi giorni di dicembre 2005;
- hanno chiuso l'anno 2004 con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2004, oppure in sede di dichiarazione annuale per il 2004, prevedono di chiudere la contabilità Iva per il 2005 con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, inoltre, obbligati al versamento:

- i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto pari a € 103,29;
- i contribuenti che, nel 2005, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre 2005, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre 2005, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Metodi di calcolo dell'acconto

La legge prevede tre diversi metodi di calcolo:

- storico;
- previsionale;
- analitico.

Per determinare l'importo dovuto il contribuente può scegliere tra il più conveniente di essi.

Metodo storico

In base al metodo storico, l'acconto Iva è determinato in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere, ovviamente, al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l'88 per cento, è pari al debito d'imposta risultante:

- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2004, per i contribuenti mensili;
- dalla dichiarazione annuale Iva 2005 o dal Modello Unico 2005, per i contribuenti trimestrali ordinari;
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2004, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Metodo previsionale

Il metodo previsionale permette al contribuente di calcolare l'acconto sulla base di una stima delle operazioni che ritiene di effettuare sino al 31 dicembre.

In altre parole, con l'utilizzo di tale metodo, l'acconto è pari all'88 per cento dell'Iva che si prevede di dover versare:

- per il mese di dicembre 2005, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva 2006 o di Unico 2006, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre 2005, per i contribuenti trimestrali "speciali".

I vantaggi derivanti dall'uso di tale metodo sono evidenti; infatti, in tal modo è possibile pagare l'acconto su quanto effettivamente si presume di dover versare. E' chiaro, però, che, in tal modo si corre il rischio di commettere un errore nella stima e, quindi, di effettuare un versamento insufficiente, con le inevitabili conseguenze sanzionatorie.

Metodo analitico

Il metodo analitico considera le operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100 per cento dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Modalità di versamento

L'acconto Iva, che non può essere rateizzato ma può essere compensato, come già detto, deve essere pagato entro il 27 dicembre 2005, utilizzando il modello F24 con l'indicazione dei seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per quelli trimestrali.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

L'acconto deve essere, inoltre, scomputato dall'Iva da versare per il mese di dicembre 2005 (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva 2006 (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre 2005 (per i contribuenti trimestrali speciali).

Sanzioni e ravvedimento

La sanzione prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è pari al 30% dell'importo non versato oltre ad interessi.

E' possibile, comunque, usufruire del ravvedimento operoso entro i seguenti termini:

- entro 30 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta, la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell'importo non versato più gli interessi annui del 2,50%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, versando, oltre all'imposta, la sanzione del 6% (cioè 1/5 del 30%) dell'importo non versato più gli interessi nella misura sopra indicata.